

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Consiglio	
96/C 333/01	Posizione comune (CE) n. 59/96, del 23 luglio 1996, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio che proroga il sistema speciale di assistenza in favore dei fornitori tradizionali ACP di banane istituito dal regolamento (CE) n. 2686/94 . . . . .	1
96/C 333/02	Posizione comune (CE) n. 60/96, del 27 settembre 1996, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori . . . . .	7

## I

*(Comunicazioni)*

## CONSIGLIO

POSIZIONE COMUNE (CE) n. 59/96

definita dal Consiglio il 23 luglio 1996

in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../96 del Consiglio, del ..., che proroga il sistema speciale di assistenza in favore dei fornitori tradizionali ACP di banane istituito dal regolamento (CE) n. 2686/94

(96/C 333/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 W,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato <sup>(3)</sup>,

considerando che il protocollo n. 5 della quarta convenzione ACP-CE, relativo alle banane, stabilisce che, per le esportazioni di banane nei mercati della Comunità, nessuno Stato dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), sarà posto in una situazione meno favorevole di quella precedente o attuale per quanto concerne l'accesso ai suoi mercati tradizionali ed i vantaggi di cui fruisce sui medesimi;

considerando che le organizzazioni nazionali di mercato hanno finora garantito ai fornitori tradizionali ACP di banane uno sbocco per la loro produzione sui mercati tradizionali, consentendo loro di ricavare, su tali mercati, un livello di reddito sufficiente;

considerando che l'organizzazione comune del mercato nel settore delle banane istituita dal regolamento (CEE) n. 404/93 <sup>(4)</sup> definisce il contesto normativo per mantenere, sul mercato comunitario, i vantaggi goduti dai fornitori ACP tradizionali, in base al summenzionato impegno della Comunità;

considerando che sussiste comunque il rischio che l'introduzione della nuova organizzazione di mercato, ed il necessario adeguamento, possa mettere a repentaglio la prosecuzione delle forniture ACP;

considerando che è necessario un impegno particolare per l'adeguamento alle nuove condizioni di mercato, grazie al quale si potranno sfruttare le nuove opportunità offerte;

considerando che la struttura e la natura del nuovo mercato nonché le strategie di commercializzazione necessarie per mantenere le posizioni di mercato rappresentano elementi nuovi, che in parte non potevano essere previsti esattamente né dai fornitori tradizionali ACP né dagli operatori che distribuiscono tali prodotti;

considerando che dovrebbe quindi essere offerta assistenza tecnica e finanziaria, supplementare rispetto a

<sup>(1)</sup> GU n. C 92 del 28. 3. 1996, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU n. C 204 del 15. 7. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 21 giugno 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 23 luglio 1996 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105).

quella prevista dalla quarta convenzione ACP-CE, per l'esecuzione di programmi che agevolino l'adeguamento dei produttori alle nuove condizioni di mercato, migliorando in particolare la qualità, le tecniche di commercializzazione e la competitività;

considerando che le nuove condizioni che si determineranno sul mercato potrebbero provocare temporanee turbative, in particolare nei settori del mercato comunitario che sono tradizionalmente riforniti dagli Stati ACP;

considerando che tali turbative potrebbero incidere gravemente sui proventi degli Stati ACP e quindi minacciare il mantenimento di tale produzione;

considerando che deve quindi prevedersi un'assistenza finanziaria intesa a consentire agli Stati ACP di conservare le rispettive posizioni di mercato fino a quando i mercati si saranno stabilizzati e sarà possibile ricavarne utili normali;

considerando che il sostegno dei redditi dovrebbe essere complementare rispetto al sistema di stabilizzazione dei proventi delle esportazioni (Stabex) la cui applicazione dipende dalla stessa serie di circostanze;

considerando che è quindi opportuno allineare il metodo di calcolo del sostegno dei redditi sul metodo di calcolo dei trasferimenti Stabex;

considerando che il regolamento (CE) n. 2686/94 <sup>(1)</sup> ha istituito un'assistenza finanziaria sotto forma di un sostegno dei redditi;

considerando che detto regolamento ha cessato di produrre effetti il 28 febbraio 1996;

considerando che le statistiche necessarie al calcolo dei trasferimenti Stabex e del sostegno dei redditi da concedere per l'anno precedente sono disponibili soltanto nel secondo trimestre di ogni anno, di modo che per soddisfare tutti i requisiti del sistema occorre continuare ad applicare la normativa introdotta dal regolamento (CE) n. 2686/94 fino al 31 dicembre 1996;

considerando che il presente regolamento introduce altresì un'assistenza tecnica e finanziaria, complementare rispetto a quella definita nella quarta convenzione ACP-CE e accordata ai programmi destinati ad aiutare i produttori ad adattarsi alle nuove condizioni del mercato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

È istituito un sistema speciale di assistenza in favore dei fornitori tradizionali ACP di banane. L'assistenza può assumere la forma di assistenza tecnica e finanziaria e/o di sostegno dei redditi.

#### Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- *fornitori tradizionali ACP*: gli Stati ACP elencati in allegato,
- *banane*: banane fresche o essiccate di cui al codice NC 0803, escluse le banane da legume.

### TITOLO I

#### ASSISTENZA TECNICA E FINANZIARIA

#### Articolo 3

1. Ai fornitori tradizionali ACP è offerta un'assistenza tecnica e finanziaria, al fine di agevolare l'adattamento alle nuove condizioni di mercato conseguenti all'istituzione di un'organizzazione comune nel settore delle banane.

2. L'assistenza tecnica e finanziaria mira a coadiuvare l'esecuzione di programmi nel settore delle banane, tendenti a realizzare uno o più dei seguenti obiettivi:

- miglioramento qualitativo;
- adeguamento della produzione, della distribuzione e delle norme commerciali nell'intento di conformarsi alle norme di qualità di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 404/93;
- costituzione di organizzazioni di produttori allo scopo di migliorare la commercializzazione e la competitività della loro produzione;
- elaborazione di una strategia in materia di produzione e/o di commercializzazione, al fine di conformarsi alla disciplina vigente sul mercato della Comunità in base all'organizzazione comune creata nel settore delle banane;
- azioni di formazione, studi di mercato, elaborazione di tecniche produttive compatibili con l'ambiente, miglioramento delle infrastrutture di distribuzione dei servizi commerciali e finanziari offerti ai produttori di banane e/o della competitività.

<sup>(1)</sup> GU n. L 286 del 5. 11. 1994, pag. 1.

3. L'assistenza può essere concessa a programmi aventi obiettivi analoghi, che fruiscono attualmente di finanziamento nell'ambito della quarta convenzione ACP-CE o da parte delle pubbliche autorità degli Stati membri firmatari della suddetta convenzione, purché tale assistenza consenta una più celere esecuzione dei programmi stessi.

#### Articolo 4

La Commissione decide in merito all'ammissibilità del programma e al livello di assistenza, previa consultazione del fornitore tradizionale ACP interessato. Essa tiene conto inoltre della necessaria coerenza del programma previsto con gli obiettivi generali di sviluppo dello Stato ACP in questione e della sua incidenza sulla cooperazione regionale con altri produttori di banane, in particolare quelli della Comunità.

## TITOLO II

### SOSTEGNO DEI REDDITI

#### Articolo 5

1. Nei limiti definiti dall'articolo 15, punto 1 del regolamento (CEE) n. 404/93, i fornitori tradizionali ACP possono ottenere un sostegno dei redditi.

2. Il sostegno dei redditi è concesso quando la contrazione dei redditi derivanti dall'esportazione nella Comunità di banane conformi alle norme comuni sia causata direttamente dalle condizioni di mercato createsi con l'istituzione dell'organizzazione comune del mercato delle banane.

#### Articolo 6

1. Il sostegno dei redditi è calcolato singolarmente per ciascun fornitore tradizionale ACP, sulla base dei quantitativi esportati nella Comunità nell'anno di riferimento e prendendo in considerazione la differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo reale.

2. Il prezzo di riferimento è il prezzo medio per tonnellata di banane prodotte nello Stato ACP in questione ed esportato nella Comunità nei sei anni civili precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento, escludendo i due anni in cui si sono registrate le cifre minime e massime.

Il prezzo effettivo è il prezzo medio per tonnellata di banane prodotte nello Stato ACP in questione ed esportate nella Comunità nell'anno di riferimento.

3. Le statistiche necessarie per calcolare il livello del sostegno dei redditi sono quelle elaborate dall'ufficio statistico delle Comunità europee per le importazioni nella Comunità.

4. Anteriormente al 1° luglio di ogni anno la Commissione determina il sostegno dei redditi per l'anno precedente, previa consultazione dello Stato ACP in questione.

## TITOLO III

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 7

1. Gli impegni finanziari di cui al titolo I si aggiungeranno ai fondi eventualmente messi a disposizione degli Stati ACP in base alle disposizioni della quarta convenzione ACP-CE.

2. Gli impegni finanziari di cui al titolo II saranno complementari rispetto ai fondi disponibili in base al sistema inteso a garantire la stabilizzazione dei proventi da esportazione di cui agli articoli 186 e seguenti della quarta convenzione ACP-CE. Il titolo II conferisce pertanto il diritto all'erogazione di un sostegno dei redditi solo nella misura in cui i trasferimenti operati per quantitativi identici, a norma degli articoli 186 e seguenti della quarta convenzione ACP-CE, non compensano interamente gli effetti della diminuzione dei prezzi sui redditi dei fornitori ACP tradizionali.

3. Il sostegno dei redditi è versato, nel rispetto di obblighi reciproci da convenire di volta in volta tra il fornitore ACP tradizionale interessato e la Commissione, ai produttori che abbiano subito contrazioni dei redditi ed è impiegato per garantire la vitalità economica della produzione.

4. a) Qualora, in base al titolo II, ricorrano i presupposti per effettuare un trasferimento, lo Stato ACP interessato, nel mese successivo a quello in cui ha ricevuto la notifica di cui all'articolo 6, paragrafo 4, trasmette alla Commissione un'analisi sostanziale del settore indicando la contrazione dei redditi, le cause di tale contrazione, le politiche seguite dalle autorità e i progetti, i programmi o le operazioni ai quali le risorse sono destinate in base all'obiettivo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

b) I progetti, i programmi o le operazioni ai quali gli Stati ACP beneficiari si impegnano a destinare le risorse trasferite sono esaminati congiuntamente dalla Commissione e dallo Stato ACP interessato.

- c) Le risorse sono impiegate per finanziare azioni di carattere immediato intese a sostenere la vitalità economica della produzione o azioni di adeguamento miranti a ristrutturare la produzione e l'esportazione, nell'ambito di una politica di riforma coerente del settore delle banane.

#### Articolo 8

1. La concessione dell'assistenza di cui all'articolo 1 è subordinata alla designazione, da parte dello Stato ACP interessato, di un'organizzazione rappresentativa legittimata ad agire e a ricevere versamenti in nome e per conto di detto Stato, nell'ambito del presente regolamento.

2. Le organizzazioni rappresentative devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere costituite interamente o principalmente da produttori di banane di uno o più fornitori ACP tradizionali;
- b) perseguire almeno due degli scopi sotto elencati:
- miglioramento della qualità della produzione,
  - miglioramento della qualità della rete di distribuzione e di commercializzazione,
  - miglioramento del livello dei redditi dei produttori,
  - miglioramento del ruolo dei produttori nell'organizzazione del mercato delle banane.

3. La designazione, in base al paragrafo 2, dell'organizzazione rappresentativa è comunicata alla Commissione.

#### Articolo 9

La Commissione emana, ove necessario, norme di esecuzione del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 10.

#### Articolo 10

La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

#### Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con effetti dal 29 febbraio 1996. Esso cessa di produrre effetti il 31 dicembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

*ALLEGATO*

## ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PRIMO TRATTINO

## Paesi ACP fornitori tradizionali di banane

Belize	Grenada
Camerun	Madagascar
Capo Verde	Saint Vincent e Grenadine
Costa d'Avorio	Santa Lucia
Dominica	Somalia
Giamaica	Suriname

---

## MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

### I. INTRODUZIONE

1. In data 1° febbraio 1996 la Commissione ha presentato una proposta<sup>(1)</sup> fondata sull'articolo 130 W del trattato CE che modifica il regolamento (CE) n. 2686/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un sistema speciale di assistenza in favore dei fornitori tradizionali ACP di banane<sup>(2)</sup>.
2. Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere, in prima lettura, sulla proposta il 21 giugno 1996.
3. In data 23 luglio 1996 il Consiglio ha adottato la sua posizione comune conformemente all'articolo 189 C del trattato.

### II. SCOPO DELLA PROPOSTA

La proposta prevede la proroga della data di scadenza del regolamento (CE) n. 2686/94 dal 28 febbraio 1996 al 31 dicembre 1996.

### III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

La posizione comune definita dal Consiglio rispecchia il contenuto della proposta della Commissione. Il Consiglio ha tuttavia modificato la proposta per la semplice ragione che non è possibile sotto il profilo giuridico, prorogare un regolamento già scaduto, come sarebbe di fatto avvenuto nel caso del presente regolamento in ragione delle lunghe e complesse procedure da espletare per la sua proroga. Il Consiglio ha pertanto deciso di adottare un nuovo regolamento avente lo stesso testo del regolamento scaduto, con la sola modifica delle date di applicazione.

---

<sup>(1)</sup> GU n. C 92 del 28. 3. 1996, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU n. L 286 del 5. 11. 1994, pag. 1.

## POSIZIONE COMUNE (CE) N. 60/96

definita dal Consiglio il 27 settembre 1996

in vista dell'adozione della direttiva 96/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori

(96/C 333/02)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129 A, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato <sup>(3)</sup>,

(1) considerando la necessità di garantire ai consumatori un alto livello di protezione e l'obbligo per la Comunità di contribuirvi mediante azioni specifiche che forniscano sostegno ed integrino la politica perseguita dagli Stati membri ai fini di un'adeguata informazione dei consumatori in merito ai prezzi dei prodotti loro offerti;

(2) considerando che la risoluzione del Consiglio, del 14 aprile 1975, riguardante un programma preliminare della Comunità economica europea per una politica di protezione e informazione del consumatore <sup>(4)</sup> e la risoluzione del Consiglio, del 19 maggio 1981, riguardante un secondo programma della Comunità economica europea per una politica di protezione e di informazione del consumatore <sup>(5)</sup> hanno previsto l'elaborazione di principi comuni relativi all'indicazione dei prezzi;

(3) considerando che tali principi sono stati fissati dalla direttiva 79/581/CEE <sup>(6)</sup>, dalla direttiva 88/314/CEE <sup>(7)</sup> per quanto riguarda l'indicazione dei prezzi di taluni prodotti alimentari e di taluni prodotti non alimentari;

(4) considerando che il nesso tra l'indicazione del prezzo per unità di misura dei prodotti ed il loro confezionamento in quantità o capacità prestabilite corrispondenti ai valori di gamme approvate a livello comunitario si è rivelato troppo complesso da applicare; che occorre quindi abbandonare tale nesso a favore di un nuovo meccanismo semplificato e nell'interesse dei consumatori, senza che ciò modifichi il dispositivo relativo alla standardizzazione delle confezioni;

(5) considerando che l'obbligo di indicare il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura contribuisce in modo notevole al miglioramento dell'informazione dei consumatori particolarmente all'atto dell'acquisto, in quanto offre nel modo più semplice ai consumatori possibilità ottimali di valutare e di raffrontare il prezzo dei prodotti e quindi permette loro di procedere a scelte consapevoli in base a raffronti semplici;

(6) considerando che deve dunque sussistere un obbligo generale di indicare contemporaneamente il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura per tutti i prodotti, fatti salvi quelli commercializzati sfusi, per i quali il prezzo di vendita non può essere fissato prima che il consumatore abbia indicato la quantità di prodotto richiesta;

(7) considerando che gli Stati membri possono decidere di non rispettare il suddetto obbligo per i prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi e per le vendite all'asta, nonché le vendite di oggetti d'arte e di antiquariato;

(8) considerando che è necessario tener conto del fatto che taluni prodotti vengono abitualmente venduti in quantità differenti da un chilogrammo, un litro,

<sup>(1)</sup> GU n. C 260 del 5. 10. 1995, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU n. C 82 del 19. 3. 1996, pag. 32.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 18 aprile 1996 (GU n. C 141 del 13. 5. 1996, pag. 191). Posizione comune del Consiglio del 27 settembre 1996 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> GU n. C 92 del 25. 4. 1975, pag. 2.

<sup>(5)</sup> GU n. C 133 del 3. 6. 1981, pag. 2.

<sup>(6)</sup> GU n. L 158 del 26. 6. 1979, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 11).

<sup>(7)</sup> GU n. L 142 del 9. 6. 1988, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 11).

un metro, un metro quadrato o un metro cubo e che è quindi opportuno che gli Stati membri possano autorizzare il riferimento del prezzo per unità di misura a un decimale o un sottomultiplo di tali quantità o ad una singola unità diversa, tenuto conto della natura del prodotto e delle quantità in cui esso è abitualmente venduto nello Stato membro in questione;

- (9) considerando che, in determinate circostanze, l'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura può comportare un onere eccessivo per taluni piccoli esercizi al minuto e che occorre pertanto che, gli Stati membri siano autorizzati a non rispettare tale obbligo nei casi suddetti;
- (10) considerando che occorre mantenere anche la possibilità per gli Stati membri di esonerare dall'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura i prodotti per cui tale indicazione di prezzo non sarebbe significativa o potrebbe creare confusioni, ad esempio quando l'indicazione di una quantità non è pertinente ai fini del raffronto dei prezzi o quando prodotti diversi vengono commercializzati in una stessa confezione;
- (11) considerando che gli Stati membri, allo scopo di agevolare l'applicazione del sistema in questione, hanno, per quanto riguarda i prodotti non alimentari, la facoltà di redigere un elenco di prodotti o di categorie di prodotti che rimangono soggetti all'obbligo di recare l'indicazione del prezzo per unità di misura;
- (12) considerando che una normativa comunitaria permette di assicurare un'informazione omogenea e trasparente a profitto dell'insieme dei consumatori nel quadro del mercato interno; che il nuovo approccio semplificato è nel contempo sufficiente e necessario per raggiungere tale obiettivo;
- (13) considerando che occorre prestare particolare attenzione ai piccoli esercizi al minuto; che a tale scopo la Commissione, nella sua relazione sull'applicazione della direttiva da presentare al più tardi entro cinque anni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, dovrebbe tenere particolarmente conto delle esperienze fatte dai piccoli dettaglianti nell'applicazione della direttiva, inter alia per quanto riguarda le tendenze e lo sviluppo tecnologico nel settore dei metodi di vendita,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

La presente direttiva ha lo scopo di prevedere l'indicazione del prezzo di vendita e del prezzo per unità di

misura dei prodotti offerti dai commercianti ai consumatori al fine di migliorare l'informazione dei consumatori e di agevolare il raffronto dei prezzi.

#### Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) *prezzo di vendita*: il prezzo valido per una unità del prodotto o per una determinata quantità del prodotto;
- b) *prezzo per unità di misura*: il prezzo valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto;
- c) *prodotto commercializzato sfuso*: un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed è misurato in presenza del consumatore;
- d) *commerciante*: qualsiasi persona fisica o giuridica che vende o mette in commercio prodotti che rientrano nella sfera della sua attività commerciale o professionale;
- e) *consumatore*: qualsiasi persona fisica che acquista un prodotto destinandolo a scopi che non rientrano nella sfera della sua attività commerciale o professionale.

#### Articolo 3

1. Il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura sono indicati per tutti i prodotti di cui all'articolo 1, fatte salve, per l'indicazione del prezzo per unità di misura, le disposizioni dell'articolo 7.
2. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 1:
  - ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi,
  - alle vendite all'asta, nonché alle vendite di oggetti d'arte e di antiquariato.
3. Per i prodotti commercializzati sfusi deve essere indicato soltanto il prezzo per unità di misura.
4. La pubblicità che menziona il prezzo di vendita dei prodotti di cui all'articolo 1 indica anche il prezzo per unità di misura, fatto salvo l'articolo 7.

#### Articolo 4

1. Il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura devono essere non equivoci, agevolmente identificabili e facilmente leggibili.
2. Il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura hanno con il prezzo finale del prodotto un rapporto secondo le condizioni fissate dagli Stati membri.
3. Il prezzo per unità di misura si riferisce a una quantità dichiarata, conformemente alle disposizioni nazionali e comunitarie.

Qualora disposizioni nazionali o comunitarie richiedessero l'indicazione del peso netto e del peso netto sgocciolato per taluni prodotti preconfezionati, è sufficiente indicare il prezzo per unità di misura del peso netto sgocciolato.

#### Articolo 5

Gli Stati membri determinano le modalità particolareggiate di applicazione (ad esempio, marcatura o etichettatura) per l'indicazione dei prezzi.

#### Articolo 6

Gli Stati membri possono prevedere che il prezzo per unità di misura si riferisca ad un multiplo o sottomultiplo decimale delle quantità di cui all'articolo 2, lettera b) o ad un valore quantitativo unico diverso da quelli menzionati all'articolo 2, lettera b), tenuto conto della natura del prodotto e delle quantità in cui esso è abitualmente venduto nello Stato membro in questione.

#### Articolo 7

1. Gli Stati membri possono esonerare dall'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti significativa a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dar luogo a confusioni.

2. Gli Stati membri possono esonerare dall'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura i prodotti per cui l'indicazione della lunghezza, della massa, della superficie o del volume non sia richiesta dalle disposizioni adottate a livello nazionale o comunitario. Tale facoltà riguarda in particolare i prodotti commercializzati pezzo per pezzo o unità per unità.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 gli Stati membri possono, per quanto riguarda i prodotti non alimentari, stabilire l'elenco dei prodotti o delle categorie di prodotti che restano soggetti all'obbligo d'indicazione del prezzo per unità di misura.

#### Articolo 8

Gli Stati membri possono disporre che l'obbligo di indicazione del prezzo per unità di misura dei prodotti diversi dai prodotti commercializzati sfusi venduti in taluni esercizi di vendita al minuto di piccole dimensioni non si applichi, fatto salvo l'articolo 13, nella misura in cui l'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura rappresenti un onere eccessivo per tali esercizi a motivo del numero di prodotti offerti in vendita, della superficie di vendita, della disposizione del luogo di vendita, delle condizioni specifiche di vendita per cui il prodotto non sia direttamente accessibile al consumatore o di talune forme di esercizio, come certi tipi particolari di esercizio ambulante.

#### Articolo 9

Gli Stati membri determinano il regime di sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'applicazione. Tali sanzioni debbono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

#### Articolo 10

1. Il periodo di transizione di nove anni di cui all'articolo 1 della direttiva 95/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 novembre 1995, che modifica la direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori e la direttiva 88/314/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori<sup>(1)</sup> è prorogato fino alla data di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

2. Le direttive 79/581/CEE e 88/314/CEE sono abrogate a partire dalla data di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

#### Articolo 11

La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di informazione dei consumatori e confronto dei prezzi, fatti salvi gli obblighi imposti loro dal trattato.

#### Articolo 12

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il ... (\*). Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate sono applicabili a partire da tale data.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore coperto dalla presente direttiva.

#### Articolo 13

Entro e non oltre tre anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 12, paragrafo 1 la Commissione presenta al

(<sup>1</sup>) GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1.

(\*) 24 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Parlamento europeo e al Consiglio una relazione globale sull'applicazione della presente direttiva, in particolare dell'articolo 8, accompagnata se del caso da una proposta.

Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano, su tale base, le disposizioni di cui all'articolo 8.

*Articolo 14*

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 15*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì ...

*Per il Parlamento europeo*  
*Il Presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*

---

## MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

### I. INTRODUZIONE

1. Il 17 luglio 1995 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori, basata sull'articolo 129 A del trattato CE.
2. Il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale hanno espresso il loro parere rispettivamente il 18 aprile 1996 e il 20 dicembre 1995.
3. Il 24 giugno 1996 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta modificata.
4. Il 27 settembre 1996 il Consiglio ha adottato la posizione comune conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato.

### II. OBIETTIVO

La proposta di cui trattasi mira a sostituire con un sistema semplificato l'attuale normativa in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti introdotta dalla direttiva 79/581/CEE per le derrate alimentari e dalla direttiva 88/314/CEE per i prodotti non alimentari, la cui applicazione si è rivelata assai complessa per gli Stati membri ed ha formato oggetto di un periodo transitorio.

Il periodo transitorio di sette anni è stato protratto a nove anni, ovverosia fino al 6 giugno 1997, dalla direttiva 95/58/CE.

Il nuovo sistema semplificato, che abbandona il legame tra l'indicazione dei prezzi e il preconfezionamento dei prodotti in quantità o capacità prestabilite, prevede l'obbligo generale di indicare il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura al fine di migliorare sostanzialmente l'informazione dei consumatori.

Secondo la proposta alcune forme di vendita sono o possono essere escluse e gli Stati membri possono concedere esenzioni dall'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura nel caso in cui tale indicazione non sia significativa. È inoltre prevista la facoltà di concedere un'esenzione per un periodo di sei anni, a determinate condizioni, per taluni piccoli esercizi al dettaglio.

### III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

(I riferimenti riguardano il testo della proposta modificata)

#### *Articolo 1*

I termini «quando ciò risulti pertinente» sono stati soppressi a fini di chiarezza, poiché l'articolo 3, paragrafo 2 della posizione comune stabilisce le possibili esenzioni e l'articolo 7, paragrafo 1 (ex articolo 6) espone i casi in cui gli Stati membri possono esonerare dall'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura.

#### *Articolo 2*

Il Consiglio ha preferito mantenere l'articolo 4, paragrafo 2 concernente il prezzo finale.

Alla lettera c) il termine «misurato» include anche la pesatura di un prodotto.

Il problema delle quantità diverse da quelle di cui alla lettera b) forma oggetto del nuovo articolo 6.

#### *Articolo 3*

Il Consiglio ha ritenuto più appropriato trattare le esenzioni solamente in questo articolo, lasciando agli Stati membri la facoltà di applicare o meno le medesime.

Al paragrafo 2 il Consiglio ha preferito:

- far riferimento, come nel paragrafo 1, sia al prezzo di vendita che al prezzo per unità di misura;
- inserire nel primo trattino una clausola generale anziché un elenco di casi specifici;
- non concedere espressamente esenzioni ai venditori ambulanti, ai prodotti venduti su mezzi di trasporto e ai prodotti venduti tramite distributori automatici, ma lasciare piuttosto questo compito ai singoli Stati membri, tenendo conto delle disposizioni degli articoli 7 e 8 (ex articolo 6 e 7);
- includere le vendite all'asta nonché le vendite di oggetti d'arte e di antiquariato, poiché in alcuni Stati membri è ad esempio prevista l'indicazione di un prezzo di stima per le vendite all'asta.

La direttiva non si applica alle vendite private, tenuto conto del testo dell'articolo 1 («prodotti offerti dai commercianti ai consumatori») e della definizione di «commercianti» di cui all'articolo 2.

A giudizio di una delegazione, il non indicare il prezzo dei preziosi non sarebbe in contrasto con l'articolo 3; gli Stati membri, inoltre, dovrebbero avere la facoltà di non introdurre l'indicazione del prezzo dei beni d'occasione; quest'ultimo problema andrebbe riesaminato nel contesto della seconda lettura.

Al paragrafo 4 il Consiglio ha adottato la soluzione proposta dal Parlamento europeo per quanto concerne la pubblicità.

#### *Articolo 4*

Per quanto riguarda il paragrafo 2, si vedano le osservazioni relative all'articolo 2.

Al paragrafo 3 è stato aggiunto a fini di chiarezza e di semplificazione un testo concernente il peso netto sgocciolato.

#### *Articolo 5 e nuovo articolo 6*

Il Consiglio ha preferito chiarire all'articolo 5 che le modalità di applicazione menzionate si riferiscono agli aspetti pratici, ed aggiungere un nuovo articolo 6 per quanto concerne le quantità diverse da quelle di cui all'articolo 2, lettera b).

Per multiplo o sottomultiplo decimale si intendono ad esempio 100 kg (materiale da costruzione) o 100 gr (spezie), mentre per valore quantitativo unico si intendono ad esempio 0,75 l per i vini o 450 gr per la marmellata o per la birra alla spina venduta a boccali da un pinta.

#### *Articolo 7 (ex articolo 6)*

Al paragrafo 1 il Consiglio ha preferito sostituire il termine «meaningful» con un termine più corretto su alcune lingue (nella versione inglese «significant»).

L'uso del congiuntivo «non risulti» in luogo di «non è» è parso più logico e non ha ripercussioni sulla sostanza del testo.

L'espressione «di natura tale da dar luogo a confusioni» è stata considerata utile e pertanto mantenuta al fine di contemplare, per esempio, i prodotti contenenti più di un prodotto (oggetti per la toletta).

Il Consiglio ha altresì preferito mantenere il paragrafo 2.

Al paragrafo 3 il Consiglio ha preferito mantenere la clausola facoltativa.

*Articolo 8 (ex articolo 7) e articolo 13 (nuovo)*

A titolo di compromesso tra diverse posizioni, due delle quali diametralmente opposte (applicazione immediata della direttiva o esenzione permanente dalla medesima per quanto riguarda gli esercizi di vendita al minuto di piccole dimensioni), il Consiglio ha convenuto un'esenzione facoltativa previa presentazione, da parte della Commissione tre anni dopo l'entrata in vigore della direttiva, di una relazione globale sull'applicazione della direttiva stessa, in particolare dell'articolo 8, accompagnata se del caso da una proposta, e previo riesame, su tale base, dell'articolo 8 da parte del Parlamento e del Consiglio.

Per quanto riguarda le condizioni per la non applicazione agli esercizi di vendita al minuto di piccole dimensioni, il Consiglio ha ritenuto più logico considerare che tutti gli elementi in questione (numero di prodotti offerti in vendita, ecc.) rappresentino o contribuiscano a rappresentare un onere eccessivo. Tra tali elementi sono state ritenute importanti anche le condizioni specifiche di vendita per cui il prodotto non sia direttamente accessibile al consumatore. L'esercizio ambulante è stato citato quale esempio di forme particolari di esercizio.

*Articolo 10 (ex articolo 9)*

Il Consiglio ha accolto la soluzione proposta dal Parlamento.

*Articolo 11 (nuovo)*

Il Consiglio, conformemente alle direttive precedenti, ha previsto una clausola minima.

*Articolo 12 (ex articolo 10)*

Il Consiglio ha accolto il termine proposto dal Parlamento.

*Preambolo*

Il Consiglio ha adattato e semplificato i considerandi; esso non ha inserito i considerandi non corrispondenti agli articoli.

Per quanto riguarda i considerandi proposti dal Parlamento e accolti dalla Commissione, il Consiglio non ha tenuto conto dei considerandi 1, 8 e 20. La modifica del considerando 2 è controbilanciata, almeno in parte, dai considerandi 5 e 12.

*Emendamenti proposti dal Parlamento ma non dalla Commissione*

Il Consiglio non ha tenuto conto di tali emendamenti.

---